

Allegato "A" al n.28.126/6.310 di rep.

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE SEDE DURATA

ART. 1

E' costituita una Società Cooperativa Sociale a mutualità prevalente denominata

"IL GECCO Società Cooperativa Sociale O.N.L.U.S.".

La Società ha sede legale nel Comune di Milano, all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'articolo 111-ter delle disposizioni di attuazione del Codice Civile.

La Cooperativa potrà istituire, su delibera del Consiglio di Amministrazione, uffici amministrativi e/o stabilimenti operativi aventi carattere di sedi secondarie o di succursali sia in Italia che nei Paesi della Comunità Europea.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del Codice Civile e delle leggi speciali sulle cooperative, dell'art. 111 septies delle norme di attuazione e transitorie del Codice Civile introdotte dall'art. 9 del D.Lgs. 17 gennaio 2003 n. 6, della Legge 8 novembre 1991 n. 381, nonché le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

ART. 2

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2040; tale durata potrà essere prorogata con deliberazione della assemblea straordinaria.

TITOLO II

SCOPO OGGETTO

ART. 3

2) Scopo della cooperativa è quello di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi ai sensi dell'articolo 1, primo comma, lettera "a", della Legge 8 novembre 1991 n. 381.

La Cooperativa organizza un'impresa che persegue, mediante la solidale partecipazione dei soci e di tutto il gruppo sociale che ad essa fa riferimento, gli obiettivi della legge predetta.

La Cooperativa non ha scopo di lucro ed è retta dal principio della mutualità, in ossequio a quanto disposto dall'art. 2511 del Codice Civile e dalle vigenti leggi in materia di cooperazione.

La Cooperativa ha, inoltre, lo scopo di procurare ai soci opportunità di occupazione lavorativa e di contribuire al miglioramento delle loro condizioni economiche, sociali e professionali tramite l'esercizio in forma associata dell'impresa suddetta.

Per il conseguimento dello scopo ed in relazione alle concrete

esigenze produttive, la Cooperativa stipula con i soci contratti di lavoro ulteriore, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione a progetto.

Analoghi contratti di lavoro potranno essere stipulati dalla Cooperativa anche con soggetti non soci, al fine del conseguimento dello scopo sociale. La società si propone:

1. di assicurare ai propri soci lavoro giustamente remunerato e distribuito;
2. di assicurare ai propri soci una adeguata remunerazione del capitale investito entro i limiti consentiti dalle leggi che regolano la cooperazione;
3. di stimolare lo spirito di previdenza, di risparmio e solidarietà dei soci in conformità delle vigenti disposizioni di legge in materia di raccolta del risparmio, anche istituendo una sezione di attività - appositamente regolamentata - per la raccolta di prestiti, limitata ai soci, effettuata esclusivamente ai fini del più ampio conseguimento dell'oggetto sociale;
4. di destinare apposite somme per arricchire i trattamenti pensionistici, l'assistenza alle malattie e quella infortunistica.

ART. 4

Oggetto della Cooperativa sono le attività socio-sanitarie ed educative di cui all'articolo 1, primo comma, lettera "a", della

Legge 8 novembre 1991 n. 381, da conseguirsi valendosi principalmente dell'attività dei soci cooperatori, e specificatamente le seguenti:

- servizi socio-assistenziali, sanitari ed educativi, anche a carattere residenziale, rivolti prevalentemente a cittadini svantaggiati;
- attività formativa e consulenziale a carattere psico-pedagogico in favore di operatori sociali, professionisti e volontari;
- l'organizzazione e la gestione di servizi socio-assistenziali in forma autonoma o su proposta di Enti Pubblici;
- l'attività di supporto scolastico per il mantenimento e lo sviluppo delle capacità intellettive;
- l'organizzazione di attività ludiche e ricreative.

Resta espressamente escluso lo svolgimento di qualsiasi attività professionale che per legge è riservata a professionisti iscritti negli appositi Ordini o Albi.

La Cooperativa potrà, inoltre, svolgere, in via non prevalente e alle condizioni imposte dalla Legge, qualsiasi altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare e mobiliare, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali, e, comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi nonché, tra l'altro,

per la sola identificazione esemplificativa e sempre in via strumentale e non prevalente:

- a) concorrere ad aste pubbliche ed a licitazioni private;
- b) assumere direttamente o indirettamente interessenze e partecipazioni in altre società ed imprese aventi scopi affini, analoghi o connessi al proprio;
- c) dare adesioni e partecipazioni ad enti ed organismi economici e consortili pubblici o privati, diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;
- d) prestare garanzie reali e personali a favore di terzi, nel tassativo rispetto dei limiti previsti dalle vigenti leggi;
- e) favorire e sviluppare iniziative sociali, mutualistiche, previdenziali, assistenziali, culturali e ricreative, sia con creazione di apposte sezioni, sia con partecipazioni ad organismi ed enti idonei.

Per agevolare il conseguimento dello scopo sociale e quindi la realizzazione dell'oggetto sociale, la Cooperativa potrà provvedere alla costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o la ristrutturazione o il potenziamento aziendale. Si dà atto che qualsiasi eventuale attività finanziaria non potrà mai essere rivolta nei confronti del pubblico.

TITOLO III

SOCI

ART. 5

Il numero dei soci è illimitato; non potrà essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci cooperatori i lavoratori di ambo i sessi che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, che siano in grado di acquisire la professionalità necessaria all'esercizio di mestieri attinenti alla natura delle attività della Cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possano partecipare direttamente ai lavori della Cooperativa ed attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo.

Qualora la Cooperativa superi i nove soci, possono aderire alla Cooperativa soci persone giuridiche.

Possono essere ammessi soci cooperatori volontari, di cui all'articolo 2 della Legge 8 novembre 1991 n. 381, che prestino la loro attività gratuitamente. I soci cooperatori volontari sono iscritti in una apposita sezione del libro dei soci e il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

Ai soci cooperatori volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla Cooperativa per la totalità dei soci. Le prestazioni dei soci cooperatori volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non

sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali.

Nel caso in cui, con apposito Regolamento, sia disciplinata la raccolta dei prestiti, limitatamente ai soci, sia cooperatori che sovventori, ed esclusivamente ai fini del conseguimento dello scopo sociale, è data facoltà ai soci stessi di conferire i propri risparmi nel fondo all'uopo istituito.

ART. 6

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta, con i seguenti dati ed elementi:

- cognome e nome; luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza;
- precisazione delle attitudini e capacità professionali;
- l'ammontare del capitale sociale che si propone di sottoscrivere, per un importo non inferiore né superiore ai limiti di legge e del presente statuto;
- dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

La domanda di ammissione da parte del socio ente, organismo o persona giuridica dovrà contenere:

- denominazione o ragione sociale, sede, attività;
- delibera di autorizzazione con indicazione della persona

fisica designata a rappresentare l'ente, organismo o persona giuridica;

- caratteristiche ed entità degli associati;
- ammontare del capitale sociale che si propone di sottoscrivere, per un importo non inferiore né superiore ai limiti di legge e del presente statuto;
- copia dello statuto e della delibera di autorizzazione.

L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti e l'inesistenza delle cause di incompatibilità, delibera entro sessanta giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione - anche di quella relativa a soci appartenenti alla categoria speciale - determini il superamento dei limiti previsti dall'articolo 2519, comma 2, del Codice Civile, e, conseguentemente, l'obbligo per la Cooperativa di applicare le disposizioni in materia di società per azioni, gli amministratori devono convocare l'assemblea straordinaria per la modificazione dello statuto.

In tal caso, la delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci dopo che l'assemblea straordinaria abbia proceduto alla modificazione dello statuto.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, gli

amministratori devono motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.

L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Il domicilio dei soci, relativamente a tutti i rapporti con la società, è quello risultante dal libro dei soci; il socio è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati previsti dal presente articolo.

Non possono essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati nonché coloro che abbiano interessi diretti o indiretti in imprese che perseguono oggetti sociali identici o affini a quelli esercitati dalla Cooperativa, senza assenso espresso da parte del Consiglio di Amministrazione.

Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in proprio imprese in concorrenza con quella della Cooperativa.

ART. 7

I soci dovranno versare la tassa di ammissione se e nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione ed in nessun caso restituibile.

Essi sono, inoltre, obbligati:

- a) al versamento del capitale sociale sottoscritto;
- b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- c) a prestare il proprio lavoro nella Cooperativa in relazione alla quantità e qualità delle prestazioni di lavoro disponibili secondo le esigenze in atto e secondo quanto previsto nel regolamento interno;
- d) al versamento del sovrapprezzo approvato dall'assemblea dei soci su proposta del Consiglio di Amministrazione.

Le prestazioni di cui al punto "c" si applicano esclusivamente ai soci operatori.

Il socio che non partecipa all'amministrazione ha diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di sua fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

ART. 8

E' fatto divieto ai soci operatori, ancorchè non titolari di rapporto ulteriore, di iscriversi contemporaneamente ad altre

cooperative e/o di associarsi a società che perseguano identici scopi sociali o che comunque esplicino attività nel medesimo settore economico-produttivo, salvo specifico assenso del Consiglio di Amministrazione in ordine a particolari motivi di convenienza attinenti allo sviluppo delle relazioni interaziendali tra Cooperative dello stesso settore.

E', altresì, vietato al socio cooperatore, ancorché non titolare di rapporto ulteriore, di prestare lavoro comunque retribuito a favore di terzi esercenti imprese che operano nel medesimo settore economico-produttivo della Cooperativa, nonché svolgere attività concorrenti in proprio, salvo specifico assenso del Consiglio di Amministrazione.

Il socio deve, inoltre, astenersi, anche al di fuori dello svolgimento del rapporto sociale e di lavoro ulteriore, dal tenere comportamenti incompatibili con l'affidamento che la Cooperativa deve riporre nella sua attitudine professionale e personale a partecipare alla attività sociale ed al conseguimento degli scopi sociali.

ART. 9

L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge (art. 2527, secondo comma, C.C.) e comunque per un periodo non superiore a cinque anni e in numero non superiore a un terzo del numero totale dei soci cooperatori, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

a) alla loro formazione professionale;

b) al loro inserimento nell'impresa.

Nel caso di cui alla lettera "a" del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano acquisire, completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

Nel caso di cui alla lettera "b" del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorchè parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;

2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;

3. la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque non superiore al cinquanta per cento di quello previsto per i soci ordinari.

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, anche in misura

inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assemblea altri soci.

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto amministratore.

I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dall'articolo 2476 del Codice Civile.

Salvi i casi di recesso ed esclusione previsti dal presente statuto, alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla Cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della Cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario

all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti in via generale.

TITOLO IV

RECESSO - ESCLUSIONE

ART. 10

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, per causa di morte o scioglimento dell'ente, organismo o persona giuridica.

ART. 11

Oltre che nei casi stabiliti dalla legge, può recedere il socio cooperatore:

- a) che non si trovi più in grado, per gravi e comprovati motivi di ordine familiare o personale, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- b) la cui prestazione lavorativa sia stata sospesa per temporanea indisponibilità di occasioni di lavoro.

Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrono i motivi che, a norma di legge e del presente statuto, legittimino il recesso.

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, mentre, per il rapporto di prestazione mutualistica, il recesso ha effetto alla scadenza dell'eventuale periodo di preavviso previsto dal regolamento ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2532 C.C..

ART. 12

Salvo interesse della cooperativa alla prosecuzione del rapporto societario, l'esclusione viene deliberata dal Consiglio di Amministrazione con provvedimento motivato nei confronti del socio:

a) che commetta gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal presente statuto, dai regolamenti sociali, dalle deliberazioni degli organi sociali;

b) che, nell'esecuzione del proprio lavoro oggetto del rapporto mutualistico, si renda responsabile di inadempimenti che incidano sull'elemento fiduciario, nonchè per superamento del periodo di conservazione del posto, per inabilità sopravvenuta, per mancato superamento del periodo di prova, per mancato raggiungimento degli obiettivi formativi o partecipativi da parte dei soci speciali;

c) che non partecipi per più di tre volte consecutive alle assemblee regolarmente convocate in difetto di idonei motivi da comunicare entro i cinque giorni successivi;

d) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle partecipazioni sociali sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Cooperativa;

e) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 8;

- f) che tenga una condotta morale e civile tale da renderlo indegno di appartenere alla Cooperativa;
- g) che venga condannato con sentenza penale passata in giudicato per reati infamanti;
- h) che venga dichiarato inabilitato o fallito durante il corso del rapporto associativo;
- i) che sia in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia.

L'esclusione del socio determina la cessazione del rapporto di prestazione mutualistica contestualmente o alla scadenza del termine di preavviso eventualmente previsto dal Regolamento, ed, ai sensi di quanto previsto dall'art. 5, comma 2, della Legge 3 aprile 2001 n. 142, l'immediata estinzione del rapporto di lavoro ulteriore instaurato dal socio a norma di regolamento.

ART. 13

Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate mediante raccomandata o raccomandata a mano o posta elettronica certificata ai soci destinatari, i quali hanno diritto di fare opposizione ai sensi del terzo comma dell'art. 2533 C.C..

Tale forma di comunicazione si applica anche per le richieste di recesso presentate da soci e per l'eventuale diniego da parte della Cooperativa.

ART. 14

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso

del capitale sociale da essi effettivamente versato o successivamente incrementato, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, divenga operativo. Il rimborso, fatto salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito certo, verrà effettuato nei termini previsti dall'art. 2535 del Codice Civile.

Ad ogni modo, il rimborso verrà liquidato su richiesta scritta dell'interessato.

Il sovrapprezzo versato dal socio non è rimborsabile.

ART. 15

In caso di morte, spetta agli eredi il rimborso della quota effettivamente versata ed eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo.

ART. 16

Gli eredi del socio cooperatore defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, idonea documentazione ed atto notorio, comprovanti che essi sono gli aventi diritto alla riscossione e la nomina di un unico delegato alla riscossione medesima. Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso e quelle comunque non rimborsate verranno destinate al fondo di riserva.

TITOLO V

DISCIPLINA DELLA PRESTAZIONE MUTUALISTICA E REGOLAMENTO INTERNO

ART. 17

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio cooperatore titolare di un rapporto di lavoro ulteriore, la prestazione di lavoro del socio stesso e la relativa retribuzione sono disciplinate da un apposito regolamento interno.

Il regolamento interno, redatto dal Consiglio di Amministrazione, è approvato dalla assemblea con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.

ART. 18

Il regolamento interno può stabilire quando, in relazione a indici oggettivi di carattere economico-produttivo e finanziario, può configurarsi lo stato di crisi aziendale; può altresì prevedere le misure da adottare per farvi fronte in conformità con il piano di crisi approvato dall'assemblea.

Analoga competenza è attribuita al regolamento in tema di promozione di nuova imprenditorialità.

E' facoltà della Cooperativa istituire forme di previdenza ed assistenza autonome ed integrative di quelle previste dalle vigenti leggi in materia.

TITOLO VI

RISTORNI E PATRIMONIO SOCIALE

ART. 19

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta

dell'organo amministrativo, in materia di ristorni ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

I ristorni sono ripartiti tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento.

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

- in forma liquida;
- mediante aumento proporzionale delle rispettive quote.

ART. 20

Il patrimonio della Cooperativa è costituito dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

- a) dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote, ciascuna del valore di Euro 250 (duecentocinquanta);
- b) dalla riserva legale formata con gli utili e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;
- c) dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate dai soci;
- d) dalla riserva straordinaria;
- e) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nei limiti delle quote sottoscritte.

Le riserve sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

ART. 21

Le quote dei soci cooperatori non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.

Il socio che intenda trasferire la propria quota deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata.

Il provvedimento dell'organo amministrativo deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti e assuma i vincoli previsti per l'ammissione a socio dal presente statuto.

Il trasferimento della partecipazione non obbliga comunque la Cooperativa alla stipula dell'eventuale contratto di lavoro ulteriore con l'acquirente, né nella forma di cui era titolare il cedente, né in altra forma.

In caso di diniego dell'autorizzazione, l'organo amministrativo deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro sessanta giorni al socio interessato, il quale, entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali e quelle di legge.

ART. 22

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale, l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarli in conformità ai principi di legge.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 C.C., certificate dall'organo amministrativo in sede di relazione sulla gestione.

Si applica il disposto dell'art. 2545 C.C..

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 19 e, successivamente, sulla distribuzione degli utili annuali, destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della

cooperazione di cui all'art. 11 della Legge 31 gennaio 1992 n.

59, nella misura prevista dalla legge;

c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59;

d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;

e) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alla lettera "e" dell'art. 20.

L'organo amministrativo deve provvedere a redigere e depositare presso il Registro delle Imprese il bilancio sociale, secondo le linee guida adottate con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentita l'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, in modo da rappresentare l'osservanza delle finalità sociali.

TITOLO VII

ORGANO AMMINISTRATIVO

ART. 23

La Cooperativa è amministrata da un consiglio di amministrazione composto un numero variabile di membri da due a sette, in base alla decisione dei soci in sede di nomina.

Gli amministratori possono anche essere non soci, purchè la maggioranza del consiglio di amministrazione sia scelta tra i

soci cooperatori.

Gli amministratori restano in carica per il periodo determinato dai soci al momento della nomina, comunque non superiore a tre esercizi, e possono essere rieletti.

La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

In caso di mancanza di uno o più amministratori, il Consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del Codice Civile.

Il consiglio di amministrazione si raduna anche in luogo diverso dalla sede sociale, purchè in Italia, nella Confederazione Elvetica o in un Paese dell'Unione Europea, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda scritta da almeno uno dei componenti.

La convocazione è fatta dal Presidente con avviso da inviarsi a ciascun componente del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, se nominato, all'ultimo indirizzo da ciascuno di essi comunicato alla società e risultante dai libri sociali, almeno tre giorni prima della riunione, a mezzo posta, telegramma, telefax o posta elettronica.

Sarà del pari considerata effettuata validamente la convocazione ove il relativo avviso sia stato sottoscritto e datato per presa visione dal destinatario almeno due giorni prima dell'adunanza.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono valide se

vi è la presenza effettiva della maggioranza dei suoi componenti e se riportano la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

In caso di parità di voti, prevale il voto dato da chi presiede, salva l'ipotesi di consiglio di amministrazione composto di due membri, nel qual caso la proposta si intenderà respinta.

E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si svolgano con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, alle medesime condizioni infra previste all'art. 31 per le assemblee, in quanto applicabili.

Il consiglio elegge fra i propri membri un Presidente, se questi non è stato designato dall'assemblea all'atto della nomina del consiglio, e può delegare i propri poteri ad uno o più dei suoi membri, nominare uno o più amministratori delegati, delegare parte delle proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, fissandone i poteri, le retribuzioni ed i compensi, nonché nominare direttori anche fra estranei al consiglio.

Si dà atto che non potranno essere oggetto di delega i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sul rapporto mutualistico con i soci. Nel caso di consiglio di amministrazione composto di due membri, l'eventuale disaccordo fra essi per la revoca dell'amministratore delegato provocherà la immediata decadenza

di entrambi gli amministratori dall'ufficio.

ART. 24

L'organo amministrativo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della società senza limitazione alcuna, con facoltà di compiere tutti gli atti opportuni per attuare e raggiungere lo scopo sociale, esclusi soltanto quelli che la legge in modo tassativo riserva all'assemblea.

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio; l'assemblea può inoltre assegnare loro un compenso unico o periodico, nonchè una indennità di fine mandato anche sotto forma di polizza assicurativa.

IL PRESIDENTE

ART. 25

La legale rappresentanza della società verso i terzi ed in giudizio spetta al Presidente o a chi ne fa le veci, nonchè agli Amministratori Delegati nei limiti della delega loro conferita, con facoltà di nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti nonchè con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative in ogni grado ed in qualunque sede, anche per giudizi di cassazione e revocazione, nominando avvocati e procuratori alle liti.

Restano in ogni caso salve le inderogabili norme di legge in merito alla spettanza del potere di rappresentanza e

all'inopponibilità delle sue limitazioni.

TITOLO VIII

CONTROLLI

ART. 26

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1, C.C., ovvero per volontà dei soci, la cooperativa procede alla nomina di un collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea, nominati e funzionanti ai sensi di legge.

Il collegio sindacale è costituito da revisori legali dei conti iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Al collegio sindacale viene affidato anche il controllo legale dei conti della società, salva diversa determinazione dell'assemblea.

TITOLO IX

DECISIONI DEI SOCI

ART. 27

Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare.

L'assemblea regolarmente costituita rappresenta tutti i soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci.

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che

uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

1. l'approvazione del bilancio, la ripartizione dei ristorni e la distribuzione degli utili;
2. la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;
3. la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e la relativa remunerazione;
4. la modificazione dello statuto;
5. la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
6. la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

ART. 28

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi con lettera raccomandata a.r. ovvero mediante telefax o messaggio di posta elettronica contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione - che deve essere fissata almeno ventiquattro ore dopo la prima - da inviarsi a ciascun socio all'ultimo indirizzo (ovvero, in caso di convocazione a

mezzo fax, all'ultimo numero di fax, o, in caso di convocazione a mezzo posta elettronica, all'ultimo indirizzo di posta elettronica) da ciascuno di essi comunicato alla società e risultante dai libri sociali, almeno dieci giorni prima dell'adunanza.

Sarà del pari considerata effettuata validamente la convocazione ove il relativo avviso sia stato sottoscritto e datato per presa visione dal destinatario almeno cinque giorni prima dell'adunanza.

Il consiglio di amministrazione potrà, a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria prevista dal primo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

L'assemblea è valida anche senza formale convocazione in presenza delle condizioni richieste dall'ultimo comma dell'art. 2479 bis C.C..

ART. 29

In prima convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'assemblea sarà presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero, in sua mancanza, da persona designata

dagli intervenuti.

Sia in prima che in seconda convocazione, l'assemblea delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei presenti o rappresentati su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento e la liquidazione della società, per cui sarà necessaria la presenza diretta o per delega di almeno i due terzi dei voti esprimibili ed il voto favorevole dei tre quinti dei voti dei soci presenti o rappresentati aventi diritto al voto.

Sono in ogni caso fatte salve le regole inderogabili di legge che impongono maggioranze particolari.

ART. 30

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano; è data, peraltro, facoltà all'assemblea di stabilire diverse modalità di votazione, ivi comprese quelle per corrispondenza o mediante altri mezzi di telecomunicazione. In caso però di votazione per corrispondenza, l'avviso di convocazione deve contenere per esteso la deliberazione proposta e, se sono poste in votazione proposte diverse da quelle indicate nell'avviso di convocazione, i voti espressi per corrispondenza non si computano ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.

Le deliberazioni dell'assemblea sono constatate da processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Nei casi di legge e quando il Presidente lo crede opportuno, il

verbale è redatto da un Notaio.

ART. 31

E' ammessa la possibilità che le assemblee della società si svolgano con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e parità di trattamento dei soci.

In tale caso è necessario:

- che sia consentito al Presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione ad intervenire di tutti gli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'Ordine del Giorno;
- che vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

ART. 32

Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci che risultino

iscritti nel Libro dei soci da almeno novanta giorni.

Ogni socio che ha diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare con delega scritta da altro socio, nei limiti di legge.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea.

Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia l'importo della quota posseduta.

Ai soci che realizzano lo scopo mutualistico attraverso l'integrazione delle rispettive imprese, oltre al voto spettante ad ogni socio in quanto tale, è possibile attribuire un numero di voti in ragione della qualità e quantità degli scambi mutualistici e in conformità con i criteri stabiliti da un apposito regolamento.

In particolare, il regolamento definisce i parametri relativi alla quantità e qualità dello scambio mutualistico attraverso i quali la cooperativa individua i soci che possono accedere al voto plurimo.

I soci cooperatori muniti di voto plurimo non possono singolarmente esprimere più del decimo dei voti in ogni assemblea generale. In ogni caso, ad essi congiuntamente non può essere attribuito più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ogni singola assemblea generale.

Qualora, per qualunque motivo, si superino tali limiti, i voti

saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portato.

TITOLO X

CLAUSOLE DI MUTUALITA' PREVALENTE

ART. 33

Ai sensi dell'art. 2514 del Codice Civile, anche a precisazione di quanto altrove previsto nel presente statuto, si prevede statutariamente in via inderogabile:

- a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
- d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

TITOLO XI

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

ART. 34

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra

i soci e la cooperativa che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale e mutualistico, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti del luogo ove ha sede la società, il quale dovrà provvedere alla nomina entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente.

Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta dalla parte più diligente al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società.

La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio dell'arbitro.

L'arbitro dovrà decidere entro 90 (novanta) giorni dalla nomina.

L'arbitro deciderà in via rituale secondo diritto.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione dell'arbitro.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad

oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D.Lgs.

17 gennaio 2003 n. 5.

TITOLO XII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ART. 35

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra i soci.

ART. 36

In caso di liquidazione della società, il patrimonio residuo, dedotto soltanto il rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci, a cui aggiungere gli eventuali importi successivamente incrementati, deve essere devoluto ai fondi cui al comma primo dell'art. 11 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59.

TITOLO XIII

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 37

Per quanto non disciplinato e previsto dal presente Statuto, valgono le norme del vigente Codice Civile in materia di cooperative e, in subordine, in materia di società a responsabilità limitata, nonché le leggi speciali sulla cooperazione.

Milano, 22 febbraio 2011